

## **Protocollo n. 11 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione**

Concluso a Strasburgo l'11 maggio 1994

Approvato dall'Assemblea federale il 12 giugno 1995<sup>2</sup>

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 13 luglio 1995

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1998

(Stato 15 agosto 2006)

---

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950<sup>3</sup> (dappresso denominata «la Convenzione»),

in considerazione della necessità impellente di ristrutturare il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione al fine di conservare e migliorare l'efficacia della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali previsti dalla Convenzione, in primo luogo a seguito dell'aumento dei ricorsi e del numero crescente dei membri del Consiglio d'Europa;

ritenendo pertanto auspicabile modificare alcune disposizioni della Convenzione al fine di sostituire, in modo particolare, le esistenti Commissione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo con una nuova Corte permanente;

vista la Risoluzione n. 1 adottata nel corso della Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo, svoltasi a Vienna il 19 e 20 marzo 1985;

vista la Raccomandazione 1194 (1992) adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 6 ottobre 1992;

vista la decisione presa sulla riforma del meccanismo di controllo della Convenzione dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa con la Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1**

Il testo dei titoli da II a IV della Convenzione<sup>4</sup> (art. da 19 a 56) ed il Protocollo n. 2 che conferisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza di dare pareri consultivi vengono sostituiti dal seguente titolo II della Convenzione (art. da 19 a 51):

RU 1998 2993; FF 1995 1 835

<sup>1</sup> Il testo originale francese é pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 1998 2992

<sup>3</sup> RS 0.101

<sup>4</sup> Le modifiche qui appresso sono inserite nella Conv. menzionata.

**Titolo II**

...

*Art. 19 a 51*

...

**Art. 2**

1. Il titolo V della Convenzione diviene il titolo III della Convenzione; l'articolo 57 della Convenzione diviene l'articolo 52 della Convenzione; gli articoli 58 e 59 della Convenzione vengono soppressi e gli articoli da 60 a 66 della Convenzione divengono rispettivamente gli articoli da 53 a 59 della Convenzione.

2. Il titolo I della Convenzione si intitola ... ed il nuovo titolo III della Convenzione ... Le rubriche che figurano nell'allegato al presente Protocollo sono state attribuite agli articoli da 1 a 18 ed ai nuovi articoli da 52 a 59 della Convenzione.

3. Nel nuovo articolo 56, al paragrafo 1, le ... vengono inserite dopo le parole «si applicherà»; al paragrafo 4, le parole «Commissione» e «conformemente all'articolo 25 della presente Convenzione» sono rispettivamente sostituite dalle parole ... e ... Nel nuovo articolo 58 paragrafo 4, le parole «l'art. 63» sono sostituite dalle parole ...

4. Il Protocollo addizionale<sup>5</sup> alla Convenzione è emendato nel seguente modo:

- a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'allegato al presente Protocollo; e
- b) all'articolo 4, ultima frase, le parole «dell'art. 63» sono sostituite con le parole «dell'art. 56».

5. Il Protocollo n. 4<sup>6</sup> è emendato nel seguente modo:

- a) gli articoli sono presentati con le rubriche elencate nell'allegato al presente Protocollo;
- b) all'articolo 5 paragrafo 3, le parole «dell'art. 64» sono sostituite dalle parole «dell'art. 56»; un nuovo paragrafo 5 viene aggiunto e si legge come segue:

«Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne tutti o ciascuno degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo»; e

- c. il paragrafo 2 dell'articolo 6 è soppresso.

<sup>5</sup> Prot. non ratificato dalla Svizzera.

<sup>6</sup> Prot. non ratificato dalla Svizzera.

6. Il Protocollo n. 6<sup>7</sup> è emendato nel seguente modo:
  - a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'allegato al presente Protocollo; e
  - b) all'articolo 4, le parole «in virtù dell'art. 64» sono sostituite dalle ...
7. Il Protocollo n. 7<sup>8</sup> è emendato nel seguente modo:
  - a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'allegato al presente Protocollo;
  - b) all'articolo 6 paragrafo 4, le parole «dell'art. 63» sono sostituite dalle parole ...; un nuovo paragrafo 6 viene aggiunto e si legge come segue:  
...
    - c) il paragrafo 2 dell'articolo 7 viene soppresso.
8. Il Protocollo n. 9<sup>9</sup> è abrogato.

### **Art. 3**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:

- a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
- b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

### **Art. 4**

Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. L'elezione dei nuovi giudici potrà avere luogo e potranno essere prese tutte le altre misure necessarie all'istituzione della nuova Corte, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo.

<sup>7</sup> RS **0.101.06**. Le modifiche qui appresso sono inserite nel Prot. menzionato.

<sup>8</sup> RS **0.101.07**. Le modifiche qui appresso sono inserite nel Prot. menzionato.

<sup>9</sup> [RU 1995 3950]

**Art. 5**

1. Fatte salve le disposizioni dei successivi paragrafi 3 e 4, il mandato dei giudici, dei membri della Commissione, del cancelliere e del vice-cancelliere termina alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
2. I ricorsi pendenti davanti alla Commissione che non sono ancora stati dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono esaminati dalla Corte conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
3. I ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere esaminati dai membri della Commissione nell'arco dell'anno successivo. Tutti i ricorsi il cui esame non è stato terminato nel periodo soprammenzionato vengono trasmessi alla Corte che provvederà ad esaminarli, quali ricorsi ricevibili conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
4. Per i ricorsi per i quali la Commissione, successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo, ha adottato un rapporto conformemente al vecchio articolo 31 della Convenzione, il rapporto viene trasmesso alle Parti, che non hanno la facoltà di pubblicarlo. Conformemente alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, una causa può essere rimessa alla Corte. Il collegio della sezione allargata stabilisce se una delle sezioni o la sezione allargata deve pronunciarsi sulla causa. Se una sezione si pronuncia sulla causa, la sua decisione è definitiva. Le cause che non sono rimesse alla Corte vengono esaminate dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente alle disposizioni del vecchio articolo 32 della Convenzione<sup>10</sup>.
5. Le cause pendenti davanti alla Corte non ancora decise alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono trasmesse alla sezione allargata della Corte che le esamina conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
6. Le cause pendenti davanti al Comitato dei Ministri non ancora decise in virtù del vecchio articolo 32 della Convenzione alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono definite dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente con tale articolo.

**Art. 6**

Nel caso in cui un'Alta Parte contraente abbia riconosciuto la competenza della Commissione o la giurisdizione della Corte mediante la dichiarazione prevista dai vecchi articoli 25 o 46 della Convenzione<sup>11</sup> limitatamente alle questioni sorte successivamente o basate su fatti che si sono verificati dopo una tale dichiarazione, tale restrizione rimane valida per la giurisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo.

<sup>10</sup> RU 1974 2151

<sup>11</sup> RU 1974 2151

**Art. 7**

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo o di qualsiasi sua disposizione conformemente all'articolo 4; e
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

*In fede di ciò*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 1994, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

*(Seguono le firme)*

*Allegato***Rubriche degli articoli da inserire nel testo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi protocolli<sup>12</sup>**

Articolo 1	Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo
Articolo 2	Diritto alla vita
Articolo 3	Divieto di tortura
Articolo 4	Divieto di schiavitù e lavori forzati
Articolo 5	Diritto alla libertà e alla sicurezza
Articolo 6	Diritto ad un processo equo
Articolo 7	Nessuna pena senza legge
Articolo 8	Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Articolo 9	Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 10	Libertà di espressione
Articolo 11	Libertà di riunione ed associazione
Articolo 12	Diritto al matrimonio
Articolo 13	Diritto ad un ricorso effettivo
Articolo 14	Divieto di discriminazione
Articolo 15	Deroga in caso di emergenze
Articolo 16	Restrizione all'attività politica degli stranieri
Articolo 17	Divieto dell'abuso di diritto
Articolo 18	Limitazioni dell'uso di restrizioni ai diritti
[...]	
Articolo 52	Richieste del Segretario generale
Articolo 53	Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti
Articolo 54	Poteri del Comitato dei Ministri
Articolo 55	Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie
Articolo 56	Applicazione territoriale
Articolo 57	Riserve
Articolo 58	Denuncia
Articolo 59	Firma e ratifica

**Protocollo addizionale**

Articolo 1	Tutela della proprietà
Articolo 2	Diritto all'educazione
Articolo 3	Diritto a libere elezioni
Articolo 4	Applicazione territoriale

<sup>12</sup> Le rubriche dei nuovi articoli da 19 a 51 della Conv. figurano già nel presente Prot.

Articolo 5 Rapporti con la Convenzione

Articolo 6 Firma e ratifica

**Protocollo n. 4**

Articolo 1 Divieto di pena detentiva per inadempimento di obbligazioni contrattuali

Articolo 2 Libertà di circolazione

Articolo 3 Divieto di espulsione di cittadini

Articolo 4 Divieto di espulsione collettiva di stranieri

Articolo 5 Applicazione territoriale

Articolo 6 Rapporti con la Convenzione

Articolo 7 Firma e ratifica

**Protocollo n. 6**

Articolo 1 Abolizione della pena di morte

Articolo 2 Pena di morte in tempo di guerra

Articolo 3 Divieto di deroghe

Articolo 4 Divieto di riserve

Articolo 5 Applicazione territoriale

Articolo 6 Rapporti con la Convenzione

Articolo 7 Firma e ratifica

Articolo 8 Entrata in vigore

Articolo 9 Funzioni del depositario

**Protocollo n. 7**

Articolo 1 Garanzie processuali in ordine all'espulsione di stranieri

Articolo 2 Diritto di ricorso in materia penale

Articolo 3 Indennizzo per detenzione iniqua

Articolo 4 *Ne bis in idem*

Articolo 5 Eguaglianza tra coniugi

Articolo 6 Applicazione territoriale

Articolo 7 Rapporti con la Convenzione

Articolo 8 Firma e ratifica

Articolo 9 Entrata in vigore

Articolo 10 Funzioni del depositario

**Campo d'applicazione il 23 giugno 2006<sup>13</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Albania	2 ottobre	1996	1° novembre	1998
Andorra	22 gennaio	1996	1° novembre	1998
Armenia	26 aprile	2002	26 aprile	2002
Austria	3 agosto	1995	1° novembre	1998
Azerbaigian	15 aprile	2002	15 aprile	2002
Belgio	10 gennaio	1997	1° novembre	1998
Bosnia e Erzegovina	12 luglio	2002	12 luglio	2002
Bulgaria	3 novembre	1994	1° novembre	1998
Cipro	28 giugno	1995	1° novembre	1998
Croazia	5 novembre	1997	1° novembre	1998
Danimarca	18 luglio	1996	1° novembre	1998
Estonia	16 aprile	1996	1° novembre	1998
Finlandia	12 gennaio	1996	1° novembre	1998
Francia	3 aprile	1996	1° novembre	1998
Georgia	20 maggio	1999	20 maggio	1999
Germania	2 ottobre	1995	1° novembre	1998
Grecia	9 gennaio	1997	1° novembre	1998
Irlanda	16 dicembre	1996	1° novembre	1998
Islanda	29 giugno	1995	1° novembre	1998
Italia	1° ottobre	1997	1° novembre	1998
Lettonia	27 giugno	1997	1° novembre	1998
Liechtenstein	14 novembre	1995	1° novembre	1998
Lituania	20 giugno	1995	1° novembre	1998
Lussemburgo	10 settembre	1996	1° novembre	1998
Macedonia	10 aprile	1997	1° novembre	1998
Malta	11 maggio	1995	1° novembre	1998
Moldova	12 settembre	1997	1° novembre	1998
Monaco	30 novembre	2005	30 novembre	2005
Norvegia	24 luglio	1995	1° novembre	1998
Paesi Bassi	21 gennaio	1997	1° novembre	1998
Antille olandesi	21 gennaio	1997	1° novembre	1998
Aruba	21 gennaio	1997	1° novembre	1998
Polonia	20 maggio	1997	1° novembre	1998
Portogallo	14 maggio	1997	1° novembre	1998
Regno Unito	9 dicembre	1994	1° novembre	1998
Guernese	9 dicembre	1994	1° novembre	1998
Isola di Man	9 dicembre	1994	1° novembre	1998
Jersey	9 dicembre	1994	1° novembre	1998
Repubblica Ceca	28 aprile	1995	1° novembre	1998
Romania	11 agosto	1995	1° novembre	1998

<sup>13</sup> Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/database.html>).



---

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Russia	5 maggio	1998	1° novembre	1998
San Marino	5 dicembre	1996	1° novembre	1998
Serbia	3 marzo	2004	3 marzo	2004
Slovacchia	28 settembre	1994	1° novembre	1998
Slovenia	28 giugno	1994	1° novembre	1998
Spagna	16 dicembre	1996	1° novembre	1998
Svezia	21 aprile	1995	1° novembre	1998
Svizzera	13 luglio	1995	1° novembre	1998
Turchia	11 luglio	1997	1° novembre	1998
Ucraina	11 settembre	1997	1° novembre	1998
Ungheria	26 aprile	1995	1° novembre	1998

---

